



# COMUNE DI PIANELLA

PROVINCIA DI PESCARA

## ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in data : 12/06/2015

Atto n. 22

**Oggetto:** DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI)  
ANNO 2015

L'Anno *DUEMILAQUINDICI* , il giorno *DODICI* del mese di *GIUGNO* alle ore *18:15*  
nella solita sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto. Alla **prima convocazione** in  
**sessione ordinaria** aperta al pubblico, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di  
legge, risultano all'appello nominale:

1 MINETTI ALESSANDRO	PRESIDENTE	S	7 FAIETA ANTONIO	CONSIGLIERE	S
2 POZZI MARCO	VICE PRESIDENTE	S	8 FINOCCHIO ELENA	CONSIGLIERE	S
3 MARINELLI SANDRO	SINDACO	S	9 FILIPPONE GIANNI	CONSIGLIERE	S
4 ARAMINI ROMEO	CONSIGLIERE	S	10 DI TONTO MASSIMO	CONSIGLIERE	S
5 BERARDINUCCI DAVIDE	CONSIGLIERE	S	11 D'AMBROSIO GIORGIO	CONSIGLIERE	S
6 D'AMICO LUISA	CONSIGLIERE	S			

S = Presenti n. 11 N = Assenti n. 0

Gli intervenuti sono in numero legale.

- . Presiede **MINETTI ALESSANDRO** nella sua qualità di Presidente.
- . Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr. **DIODATI FRANCESCA**

La seduta è pubblica.

Vengono nominati scrutatori i Sigg. :

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi costituiti dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, il primo e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

**CONSIDERATO** che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali.
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali.
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

**VISTI** i commi da 639 a 704 dell'art.1 della citata legge n.147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la fattispecie della TASI e precisamente:

**VISTI** gli emendamenti apportati dal decreto-legge 6 marzo 2014 n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, all'articolo 1 della legge n.147/2013;

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

**DATO ATTO** che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

**VISTI**, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

**669.** Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

**671.** La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

**672.** In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;

**676.** L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio

comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

**677.** Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

**678.** Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille di cui al comma 676.

**681.** Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

**682.** Il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D,Lgs n.446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernenti, tra l'altro, per quanto riguarda la TASI, l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascun di tali servizi, dei costi alla cui copertura è diretta;

**TENUTO CONTO** che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa la cui utilità ricade omogeneamente su tutti i cittadini con impossibilità di quantificare il maggiore o minore beneficio tra un soggetto e l'altro, non potendo, in ogni caso, effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

**ACCERTATO** che:

- il tributo in parola, in sede di predisposizione dello schema di bilancio 2015, è stato quantificato in € 550.000,00 per garantire gli equilibri di tale documento programmatico;
- tale gettito garantisce la parziale copertura nella misura del 40,00% dei servizi comunali indivisibili, identificabili in quelli riportati nella tabella "A" che segue nell'ambito della quale sono riportati i relativi costi determinati con riferimento al personale addetto, all'acquisto di beni, alle prestazioni, all'utilizzo di beni di terzi ad ai trasferimenti, così come desunti dallo schema di bilancio di previsione 2015 in fase di compilazione:

SERVIZIO	SPESE
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	275.000,00
VIAABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	141.321,00
POLIZIA LOCALE	273.744,00
SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA	481.148,00
Cimiteri comunali	27.290,00
Manutenzione del patrimonio comunale	41.557,00
Anagrafe, stato civile, elettorale	142.906,00
<b>TOTALI</b>	<b>1.382.966,00</b>

**RCHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 22/05/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le aliquote del tributo a valere per l'anno 2014;

**CONSIDERATO** che si rende opportuno confermare per l'anno 2015 le aliquote del tributo come di seguito specificato:

- Ø Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9) ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e dal regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell'IMU : aliquota 3,3 (tre virgola tre) per mille.
- Ø Abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota 0 (zero) per mille.
- Ø Fabbricati rurali strumentali: aliquota 1 (uno) per mille
- Ø Tutti gli altri immobili non ricompresi nelle categorie precedenti (fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze, aree edificabili, etc): aliquota 0 (zero) per mille

**RITENUTO** inoltre stabilire, in attuazione dell'articolo 7 del Regolamento Tasi per la disciplina del tributo, le seguenti detrazioni d'imposta:

- Ø Detrazione di Euro 50,00 (cinquanta) sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9) ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e dal regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell'IMU.
- Ø Ulteriore detrazione di Euro 50,00 (cinquanta) per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale.

**DATO ATTO** che le detrazioni previste per l'abitazione principale e per le unità immobiliari ad essa equiparate dalla Legge o dal Regolamento comunale sono integralmente finanziate con il maggior gettito TASI derivante dall'aumento dell'aliquota, per le medesime fattispecie, nella

misura dello 0,8 per mille;

**VISTA** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12.06.15 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) comprendente il regolamento delle componenti IMU, TASI e TARI;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

**PRESO ATTO**, altresì, che sulla presente delibera è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico – amministrativa di cui all'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Con voti favorevoli 8 contrari 3 (Filippone – Di Tonto – D'Ambrosio)resi nei modi di legge

### **DELIBERA**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di individuare i servizi indivisibili con i relativi costi identificati nella tabella "A" di seguito riportato, alla cui copertura la TASI interviene per 40,00% ;

<b>SERVIZIO</b>	<b>SPESE</b>
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	275.000,00
VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	141.321,00
POLIZIA LOCALE	273.744,00
SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA	481.148,00
Cimiteri comunali	27.290,00
Manutenzione del patrimonio comunale	41,557,00
Anagrafe, stato civile, elettorale	142.906,00
<b>TOTALI</b>	<b>1.382.966,00</b>

- 3) di determinare a valere per l'anno 2015 le aliquote e le detrazioni per l' applicazione del tributo servizi indivisibili della componente (TASI) per un gettito complessivo preventivamente in € 550.000,00:

- **Aliquota 3,3 (tre virgola tre) per mille** per le abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9) ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e dal regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell'IMU;
- **Aliquota 0 (zero) per mille** per le abitazioni principali e relative pertinenze comprese nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze: aliquota 0 per mille;
- **Aliquota 1 (uno) per mille** per i fabbricati rurali strumentali;
- **Aliquota 0 (zero) per mille** tutti gli altri immobili non ricompresi nelle categorie precedenti (fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze, aree edificabili, etc);
- **Detrazione di Euro 50,00 (cinquanta)** sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9) ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e dal regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell'IMU;
- **Ulteriore detrazione di Euro 50,00 (cinquanta)** per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale.

4) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili

5) di dare atto che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015** ;

6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del **tributo TASI si rimanda al Regolamento IUC approvato con Deliberazione Consiliare n. 18 del 12.05.2015**;

7) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Successivamente, stante l'urgenza di dare attuazione al presente atto, lo stesso, con voti favorevoli 8 contrari 3 (Filippone – Di Tonto – D'Ambrosio), resi per alzata di mano, viene reso immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE**

MINETTI ALESSANDRO

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott.ssa DIODATI FRANCESCA

---

N. 589 Pubblicazione

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Pianella, li 25/06/2015

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**

---

Il sottoscritto Segretario Generale

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il....., decorsi dieci giorni da quello successivo al completamento del periodo di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Pianella, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott.ssa DIODATI FRANCESCA

---

Il sottoscritto addetto alle pubblicazioni,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online comunale per 15 giorni consecutivi dal 25/06/2015 al 10/07/2015 (art. 124, D.I.G.S. N. 267/2000);

Pianella, li \_\_\_\_\_

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**